

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Patrizia Benini, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE. APPROVAZIONE ACCORDI CONTRATTUALI E PROTOCOLLI OPERATIVI RELATIVI ALLE COMUNITA' ALLOGGIO - MODULO ESTENSIVO. ANNI 2025-2028.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si intende approvare gli accordi contrattuali relativi alle UDO CAE (Comunità Alloggio Estensive) del Dipartimento Salute Mentale per il periodo 2025-2028 e il relativo protocollo operativo redatto dal DSM.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

f.f. Dott. Alessandro Ferronato, giusta deliberazione di incarico n. 555 del 29/05/2024, sentito il Direttore del Dipartimento Salute Mentale;

Premesso che tra le funzioni svolte da questa Azienda vi sono i servizi di residenzialità e semiresidenzialità per utenti adulti presi in carico dal Dipartimento di Salute Mentale;

Considerato che la Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1673 del 12 novembre 2018 ha definito la programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale stabilendo che le Aziende ULSS dovevano presentare in Regione un Piano di massima;

Preso atto che con DGR n. 1437/2019 la Regione Veneto ha approvato il Piano di massima relativo al sistema di offerta residenziale extra ospedaliero per l'area salute mentale, recepito dall'Azienda ULSS 9 Scaligera con propria deliberazione n. 898 del 31/12/2019 con la quale è stato dato avvio alla fase operativa del Piano, ancora in corso di completamento;

Richiamata la DGR n. 522/2020 con la quale si è concluso il procedimento di rilascio e di rinnovo di accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari di strutture residenziali sanitarie extraospedaliere nell'area della salute mentale, in coerenza con la programmazione regionale e i piani di massima di cui alle DGR n. 1673 del 12/11/2018 e n. 1437 del 01/10/2019;

Richiamati altresì i successivi Decreti Regionali inerenti le determinazioni generali in merito alla presentazione delle domande di rinnovo degli accreditamenti istituzionali sia in ambito sanitario che socio-sanitario;

Considerato che i soggetti accreditati di cui al presente provvedimento hanno provveduto alla presentazione delle domande di rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale alla Regione Veneto;

Richiamata la Deliberazione Azienda ULSS 9 Scaligera n. 147 del 11/02/2022 con la quale si approvavano gli accordi contrattuali con i Fornitori erogatori del servizio di CAE (Comunità Alloggio modulo Estensivo), prossimi alla scadenza;

Visto che il Dipartimento Salute Mentale ha confermato che le strutture identificate rispondono a criteri generali e specifici quali, la capacità progettuale, organizzativa e gestionale, la qualificazione professionale degli

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Alessandro Ferronato

operatori, il radicamento nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni, la congruità dell'inserimento nella valutazione comparata costi/qualità nel rispetto del budget assegnato e che rispondono ai requisiti ed indicatori previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di concerto con la Responsabile della U.O.S.D. Gestione percorsi riabilitativi Integrazione con le aree distrettuali ha formulato un protocollo operativo per l'Unità Di Offerta SRP 3.1 Comunità Alloggio Estensiva (C.A.E.), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamate la DGR n. 1673/18 e la recente DGR n. 1299/24 recepita con Deliberazione Azienda ULSS 9 Scaligera n. 284/2025 che hanno definito le tariffe delle Unità di Offerta dell'area salute mentale nella misura di Euro 119,24/die, oltre iva se in quanto dovuta, per il servizio di CAE – suddivisa secondo le modalità previste dalla normativa regionale di settore, per l'anno 2025 e nella misura di Euro 119,98 per l'anno 2026 e seguenti e comunque fino a nuove disposizioni regionali;

Ritenuto opportuno, a garanzia della continuità assistenziale, procedere con la stipula di nuovi accordi contrattuali per le unità di offerta presenti nel territorio dell'Azienda ULSS 9 Scaligera e contenute nell'allegato A della DGR 522/2020 e seguenti, con le strutture di seguito riportate, utilizzando lo schema tipo approvato con DGR 1438/2017 e integrato con il protocollo operativo predisposto dal Dipartimento Salute Mentale per l'unità di offerta Comunità Alloggio – modulo estensivo (C.A.E.) che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Ente Gestore	Struttura	P. L.	Autorizzazione esercizio	Accreditamento
Fondazione Pia Opera Santa Teresa	CAE Accoglienza Zerbato	20	Decreto Azienda Zero n. 277 del 23/07/2021	DGRV 522 del 28/04/2020 e domanda di rinnovo del 19/12/2024
Cooperativa Sociale Cercate	CAE La Risorgiva	17	Decreto Azienda Zero n. 274 del 23/07/2021	DGRV 522 del 28/04/2020 e domanda di rinnovo del 20/12/2024
Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale Onlus	CAE GIUBILEO 2000	18	Decreto Azienda Zero n. 261 del 12/10/2020	DGRV 522 del 28/04/2020 e domanda di rinnovo del 10/12/2024
Coop. Monscleda	CAE Fuori C'Entro	18	Decreto Azienda Zero n. 212 del 02/09/2020 e domanda di rinnovo del 10/02/2025	DGRV 522 del 28/04/2020 e domanda di rinnovo del 20/02/2025
Azalea Cooperativa Sociale a r.l. Onlus	CAE SALGARI	16	Decreto Azienda Zero n. 391 del 18/07/2024	DGRV 522 del 28/04/2020 e domanda di rinnovo del 18/12/2024

Ritenuto opportuno recepire gli accordi contrattuali in essere con l'Azienda Ulss 8 Berica relativamente ai posti fuori ULSS previsti nel Piano Residenzialità Psichiatrica Azienda ULSS 9 Scaligera approvato con Deliberazione n. 898/19 come segue:

Ente Gestore	Struttura	P. L.	Autorizzazione esercizio	Accreditamento
Cooperativa Sociale Onlus "Libra"	CAE Il Bosco	2	Decreto Azienda Zero n. 330 del 28/06/2024	DGRV n. 522 del 28/04/2020 e domanda di rinnovo del 20/12/2024
Mamre Società Cooperativa Sociale	CAE Il Roveto	2	Decreto Azienda Zero n. 352 del 28/10/2021	DGRV 522 del 28/04/2020 e domanda di accreditamento del 15/08/24

Considerato che i contratti di cui al presente atto sono da ritenersi nell'ambito degli accordi contrattuali e gestionali conseguenti all'accreditamento istituzionale, quale strumento di regolazione dell'offerta dei servizi e delle strutture sanitarie e socio sanitarie fondato sul criterio del rispetto della programmazione sanitaria e socio sanitaria e sociale, così come previsto peraltro dalla DGR n. 1616/2008 e s.m.i.;

Considerato altresì che i nuovi accordi contrattuali avranno durata triennale 2025/2028 con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza dell'accordo contrattuale in essere e comunque, ai sensi dell'art. 6 "Durata dell'accordo contrattuale" Allegato A) della DGRV 1438/17, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale;

Ritenuto altresì opportuno prendere atto ed approvare il protocollo operativo delle CAE, di recepire l'accordo tipo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;

Tutto ciò premesso e considerato;

Vista la delibera n. 371/2022 e smi dell'ANAC in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 aggiornata con delibera 556/17 e con delibera n. 585/2023 che prevede l'applicabilità della sola tracciabilità finanziaria anche alle prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, erogate da soggetti privati in regime di accreditamento a seguito della quale, prima della stipula degli accordi contrattuali, saranno assegnati i codici identificativi di gara;

Propone l'adozione del conseguente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, nonché del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1-di recepire e di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2-di procedere con i nuovi accordi contrattuali, secondo lo schema tipo di accordo contrattuale di cui alla DGR 1437/19, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'acquisizione del servizio Unità Di Offerta SRP 3.1 Comunità Alloggio Estensiva (C.A.E.) nell'ambito della salute mentale, con i seguenti Fornitori:

Ente Gestore	Struttura	P. L.	Autorizzazione esercizio	Accreditamento
Fondazione Pia	CAE Accoglienza	20	Decreto Azienda Zero	DGRV 522 del

Opera Santa Teresa	Zerbato		n. 277 del 23/07/2021	28/04/2020 e domanda di rinnovo del 19/12/2024
Cooperativa Sociale Cercate	CAE La Risorgiva	17	Decreto Azienda Zero n. 274 del 23/07/2021	DGRV 522 del 28/04/2020 e domanda di rinnovo del 20/12/2024
Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale Onlus	CAE GIUBILEO 2000	18	Decreto Azienda Zero n. 261 del 12/10/2020	DGRV 522 del 28/04/2020 e domanda di rinnovo del 10/12/2024
Coop. Monscleda	CAE Fuori C'Entro	18	Decreto Azienda Zero n. 212 del 02/09/2020 e domanda di rinnovo del 10/02/2025	DGRV 522 del 28/04/2020 e domanda di rinnovo del 20/02/2025
Azalea Cooperativa Sociale a r.l. Onlus	CAE SALGARI	16	Decreto Azienda Zero n. 391 del 18/07/2024	DGRV 522 del 28/04/2020 e domanda di rinnovo del 18/12/2024

3-di recepire gli accordi contrattuali in essere con l'Azienda Ulss 8 Berica in riferimento ai posti fuori ULSS previsti nel Piano Residenzialità Psichiatrica Azienda Ulss 9 Scaligera approvato con DDG 898/19 come segue:

Ente Gestore	Struttura	P. L.	Autorizzazione esercizio	Accreditamento
Cooperativa Sociale Onlus "Libra"	CAE Il Bosco	2	Decreto Azienda Zero n. 330 del 28/06/2024	DGRV n. 522 del 28/04/2020 e domanda di rinnovo del 20/12/2024
Mamre Società Cooperativa Sociale	CAE Il Roveto	2	Decreto Azienda Zero n. 352 del 28/10/2021	DGRV 522 del 28/04/2020 e domanda di accreditamento del 15/08/24

4-di stabilire che l'allegato accordo contrattuale avrà durata triennale 2025/2028 e comunque, ai sensi dell'art. 6 "Durata dell'accordo contrattuale" Allegato A) della DGRV 1438/17, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale;

5-di prendere atto e approvare il protocollo operativo per l'Unità Di Offerta SRP 3.1 Comunità Alloggio Estensiva (C.A.E.) come formulato dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale di concerto con il Responsabile della UOSD Gestione percorsi riabilitativi Integrazione con le aree distrettuali quale parte integrante e sostanziale dell'accordo contrattuale e del presente provvedimento;

6-di incaricare il Direttore f.f. della UOC Direzione Amministrativa Territoriale e il Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell'esecuzione del presente provvedimento e degli atti conseguenti;



7-di recepire l'allegato accordo tipo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8-di prendere atto che la spesa conseguente al presente provvedimento è stata inserita nel Bilancio Economico Preventivo 2025 nel conto BA0940 e che ne verrà tenuto conto anche nei successivi Bilanci Economico Preventivi.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Patrizia Benini

Reg. n.

Verona,

SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Verona (37124) Via Valverde n. 42, con Partita Iva/Codice fiscale 02573090236, nella persona del Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale f.f. Dott. Alessandro Ferronato, autorizzato con deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 29/05/2024;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente _____ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale in _____ Partita IVA/Codice Fiscale _____, nella persona del legale rappresentante _____ il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;

l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che "l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale";

l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che "l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000";

l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che "l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente";

l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che "l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente";

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “*mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*”;

la Giunta regionale con deliberazione n. **1438** del **05/09/2017** attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;

il Soggetto _____ è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per una Unità d'Offerta (U. di O.) Comunità Alloggio Modulo Estensivo (C.A.E.) per pazienti adulti con problematiche psichiatriche ubicata _____ e dell'accreditamento istituzionale per n. _____ posti/posti letto della medesima U. di O. in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale _____ per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia; Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Nella Unità di Offerta _____ accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del S.S.R.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal _____ e ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;

- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;

- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 – Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore Amministrativo Territoriale f.f.
(Dott. Alessandro Ferronato)

Per _____
Il Legale Rappresentante
(_____)

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore Amministrativo Territoriale f.f.
(Dott. Alessandro Ferronato)

Per _____
Il Legale Rappresentante
(_____)

Data

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

PROTOCOLLO OPERATIVO STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA :**SRP 3.1 (COMUNITA' ALLOGGIO ESTENSIVA – CAE)****PREMESSA**

In attuazione alla DGR 1673 del 2018 l'AULSS 9 Scaligera ha presentato un piano d'offerta residenziale che è stato approvato con DGR 1437 del 01/10/2019. La programmazione del sistema di offerta garantisce di fornire una risposta adeguata ai bisogni di trattamento e riabilitazione intensiva ed estensiva sanitaria e socio-sanitaria, così come previsto dai vigenti LEA.

L'obiettivo del Piano di Offerta Residenziale del DSM è di promuovere una residenzialità funzionale ai percorsi individualizzati degli utenti e di fornire un'appropriata risposta ai bisogni del paziente correlando tra loro il livello di intensità riabilitativa e il livello d'intensità assistenziale.

Le strutture residenziali psichiatriche rientrano nel sistema globale di trattamento e riabilitazione fornito dal DSM, esse si occupano di integrare e promuovere i complessi aspetti della riabilitazione psichiatrica individuale ad alta qualificazione terapeutica e si suddividono in base alla intensità di intervento terapeutico – riabilitativo e al livello di intensità assistenziale offerto (PANSM/2013 e DGRV2704/2014).

La presente scheda disciplina:

la Struttura Residenziale Psichiatrica (SRP 3.1) per interventi socio riabilitativi con livello di intensità assistenziale nelle 24 ore – corrispondente alla Comunità Alloggio Estensiva – CAE.

PROGETTO TERAPEUTICO INDIVIDUALIZZATO (PTI) E PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO PERSONALIZZATO (PTRP)

Il Progetto Terapeutico Individualizzato (PTI) va redatto dall'equipe del CSM di riferimento e condiviso con il paziente e, ove possibile, con i familiari. Nell'attuazione di un inserimento in una struttura residenziale va definito il Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRP) da parte dell'equipe curante del CSM in stretta collaborazione con l'equipe della struttura residenziale (DGR2709 del 2014), identificando sulla base di una approfondita anamnesi e valutazione psichica gli obiettivi riabilitativi, psicologici, i tempi di verifica e gli strumenti di intervento. Si sottolinea che la condivisione degli obiettivi psicologici e riabilitativi e relativi tempi di verifica deve avvenire anche con l'utente affinché quest'ultimo sviluppi una consapevolezza del percorso riabilitativo in atto e della possibile durata dell'inserimento.

Con cadenza regolare, almeno semestrale, il coordinatore/coordinatrice, della strutture residenziale redige una relazione sull'andamento dei singoli progetti terapeutici, indicando risultati e problematiche emerse.

Inoltre in armonia con quanto previsto nel PTRP vengono effettuati incontri a cadenza regolare, almeno semestrale, del medico referente del CSM con l'equipe della struttura residenziale allo scopo di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi, le possibili criticità con la conseguente rimodulazione degli interventi in atto.

Il Responsabile della UOSD coordina gli inserimenti nelle strutture residenziali accreditate, monitorando il rispetto della priorità secondo i criteri e la procedura concordata con il Comitato di Dipartimento. Si precisa che l'entrata in struttura di ciascun paziente è consentita solo a seguito dell'approvazione della UOSD.

Gli utenti inseriti restano in carico allo psichiatra del CSM competente per territorio che è responsabile del PTI. Gli interventi psicofarmacologici proposti devono essere armonici con gli obiettivi individuati all'interno del PTRP e sono in carico al medico referente del CSM, fatto salve esigenze di modifiche estemporanee legate a necessità urgenti o prettamente sintomatologiche, in cui è previsto l'intervento del medico psichiatra della struttura.

Lo psichiatra della struttura ha il compito di effettuare colloqui di valutazione clinica e di verifica del progetto con gli utenti, organizzare riunioni con l'equipe della struttura per le verifiche dei progetti, l'attuazione delle dimissioni, le verifiche con le famiglie, segnalare le situazioni di urgenza all'equipe del CSM e intervenire, anche per quanto riguarda la terapia farmacologica in collaborazione con il terapeuta del CSM.

È opportuna una stretta collaborazione tra il personale medico in capo alla struttura residenziale e personale medico di CSM in caso di proposte di modifiche alle terapie di base dell'utente.

Per quanto riguarda le patologie organiche, queste sono in carico al MMG di riferimento del paziente, con il quale l'equipe della struttura deve mantenere un costante rapporto, prevedendo analisi di controllo periodiche in relazione alle terapie farmacologiche in atto e alle patologie organiche croniche presenti.

DURATA PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO PERSONALIZZATO (PTRP) E TEMPI DI PERMANENZA

SRP3.1 – CA MODULO ESTENSIVO: la durata è stabilita in 48 mesi estensibili per ulteriori 24 mesi con rivalutazioni annuali in UVMD, con motivazione scritta e concordata con il CSM di riferimento e non ulteriormente prorogabile.

In ottemperanza alle indicazioni cogenti contenute nella DGR 1673 del 2018 si raccomanda il monitoraggio dei tempi di permanenza previsti per concordare con il Dipartimento Salute Mentale inviante la modalità adeguata di gestione finalizzata dal PTRP.

CARATTERISTICHE GENERALI:

Strutture sociosanitarie, anche miste, destinate alla assistenza e riabilitazione di persone con problematiche psichiatriche che, durante il progetto riabilitativo, presentano parziali livelli di autonomia, e necessitano di sostegno per la gestione della propria autosufficienza. Trattamenti terapeutico riabilitativi a bassa intensità riabilitativa con differenti livelli di intensità assistenziale per pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e compromissione del funzionamento personale-sociale.

Struttura Residenziale Psichiatrica - SRP 3.1 - CA MODULO ESTENSIVO:

Strutture ad attività socio assistenziale elevata, destinate a pazienti con medio bassi livelli di autonomia, per i quali è necessaria un'assistenza continuativa su 24 ore giornaliere e progetti terapeutico-riabilitativi a lungo termine.

L'età al momento dell'ingresso è superiore ai 40 anni. Schizofrenia e psicosi schizofreniche, sindromi affettive gravi, gravi disturbi di personalità sono da considerarsi diagnosi elettive; la malattia deve essere severa e persistente e accompagnata da scarsa autonomia personale e sociale; eventuale comorbidità con una malattia organica grave; in analogia con le altre unità di offerta della salute mentale, sono esclusi i pazienti affetti da demenza, ritardo mentale medio o grave.

All'interno delle strutture residenziali psichiatriche sono garantite alla persona condizioni di vita adeguate alla sua dignità favorendo:

- la motivazione, la scelta del proprio operatore di riferimento, la consapevolezza, la responsabilità e la partecipazione attiva al proprio progetto;
- il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica, il recupero delle capacità residue e il potenziamento e valorizzazione delle capacità e doti personali, attraverso l'organizzazione di attività abilitative e riabilitative;

- il soddisfacimento delle esigenze di relazione e socializzazione, sia all'interno che all'esterno della comunità;
- la promozione di una cittadinanza attiva attraverso iniziative culturali, attività educative e formative che stimolino la creatività, la consapevolezza e la partecipazione;
- la cura e la promozione delle relazioni con i familiari e la comunità circostante;
- il coinvolgimento nella gestione della comunità evitando forme di disadattamento e/o di emarginazione;
- il trasporto per visite mediche, psicologiche e interventi riguardanti il progetto riabilitativo

Aree di intervento CA MODULO ESTENSIVO:

- monitoraggio delle condizioni psico-patologiche attraverso periodici colloqui clinici da parte dello psichiatra;
- interventi strutturati di Riabilitazione psicosociale finalizzati al recupero e mantenimento delle abilità di base e interpersonali-sociali e al reinserimento nel contesto di vita;
- somministrazione testistica per valutazione assetto cognitivo
- interventi quali cognitive remediation (richiede personale addestrato all'utilizzo del Cogpack), addestramento alle abilità sociali (Social skills training, problem solving), illness management, Riabilitazione neuro-cognitiva. In particolare per la riabilitazione neuro-cognitiva deve essere acquisita la licenza per l'utilizzo dello strumento Cog-Pack.
- interventi di Psicoterapia individuali e di gruppo, ;
- interventi di tipo espressivo ;
- Interventi ludico-ricreativi in raccordo con la rete sociale;
- interventi per l'autosomministrazione farmacologica;
- interventi per quanto riguarda la cura del sé, una corretta alimentazione e l'attività motoria;
- interventi finalizzati alla prevenzione secondaria e terziaria delle problematiche di dipendenza (tabacco, alcool, sostanze);
- interventi di promozione della vita di socializzazione in attività presenti sul territorio in ambiti non psichiatrici

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Per ogni utente inserito in Struttura Residenziale vanno utilizzate le scale di valutazione sotto elencate e vanno sviluppate le attività idonee al progetto terapeutico riabilitativo personalizzato predisposto dal responsabile della struttura residenziale , in accordo con CSM inviante.

Scale validate a livello nazionale/internazionale previste:

- HoNos (scala di Valutazione dei bisogni assistenziali) all'ingresso, a sei mesi, a dodici mesi poi ogni anno;
- VGF (scala di Valutazione Globale del Funzionamento) all'ingresso, a sei mesi, a dodici mesi poi ogni anno;
- WHOQOL (scala per la valutazione della QoL) una volta all'anno;
- CFQ-i28 (scala di valutazione clima organizzativo – equipe per operatori) una volta all'anno;

- VSSS e VSSSF (scala valutazione di soddisfazione per paziente e familiare) una volta all'anno.

I punteggi ottenuti dalle scale di valutazione VSSS e VSSSF costituiranno parte integrante della valutazione relativa all'eventuale rinnovo convenzione della struttura.

STANDARD DI PERSONALE

E' fatto obbligo alla struttura dichiarare alla AULSS 9 in fase esecutiva del presente accordo la dotazione di personale, specificando FIGURE PROFESSIONALI, ORE SETTIMANALI, TITOLI DI STUDIO. Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ogni volta si presenti una VARIAZIONE del personale impiegato. Particolare attenzione va data al turn over del personale: al verificarsi di ogni turn over la struttura ne darà tempestiva comunicazione alla AULSS/UOSD, inviando altresì un piano di adeguamento del nuovo personale alle funzioni e orario del personale sostituito.

Per quanto riguarda gli standard di personale si rimanda a quanto previsto dall'allegato E della DGR 1673/2018 – "costo del personale" per le CAE parametrati su 16 utenti pari ad un tasso di occupazione di riferimento dell'80%. Sarà cura del soggetto accreditato procedere con l'adeguamento del personale delle CAE nei casi di tassi di occupazione diversi da quello indicato e con numero di utenti superiore a 16.

Si richiede che mensilmente allegato al foglio presenze siano specificati i nominativi delle figure dello psichiatra, dello psicologo, dell'infermiere e del TERp con le ore svolte.

(DA ALLEGATO E - DGRV 1673/2018 e ricognizione personale nelle CAE e CA)

COMUNITA' ALLOGGIO MODULO ESTENSIVO ORE PERSONALE AL MINIMO SETTIMANALE per 16 posti e tasso di occupazione pari all'80%

Medico psichiatra	2 ore
Psicologo psicoterapeuta	22 ore
Infermiere	25 ore
Assistente sociale	2 ore
Educatore-animatore – terp	36 ore
Educatore coordinatore	29 ore
Ota/oss	288 ore

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA

In riferimento all'Accordo sul documento "Le strutture residenziali psichiatriche" – Conferenza Unificata del 17.10.2013 n.116/CU e alla DGR 1673 del 2018, gli inserimenti devono riferirsi a specifici criteri diagnostici quali: disturbi schizofrenici, disturbi dello spettro schizofrenico, sindromi affettive gravi, disturbi di personalità con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale.

a. CRITERI DI INCLUSIONE

CA ESTENSIVA

Persone affette da patologia psichiatrica di età di norma superiore ai 40 anni, comunque non inferiore a 18 anni e di norma non superiore ai 65 e in particolare persone con quadri psicopatologici che richiedano trattamenti intensivi a lungo termine ; quadri psicopatologici stabilizzati ma con aspetti di disabilità residua in diverse aree, che

necessitano di interventi socio-riabilitativi; quadri che richiedono prioritari aspetti di carattere assistenziale ed in carico al DSM da tempo.

b. CRITERI DI ESCLUSIONE

Insufficienza mentale medio-grave, Disturbi pervasivi dello Sviluppo, Disturbi dello Spettro Autistico, Dipendenze patologiche primarie, Disturbi Psicopatologici degli anziani e BPSD (Behavioural and psychological symptoms of dementia), Situazioni di esclusivo disagio sociale, pazienti psichiatrici le cui necessità siano determinate da patologia organica grave o cronica ma che non necessitino di interventi riabilitativi residenziali dedicati.

INTEGRAZIONE DELLA PRESA IN CARICO

È opportuno prevedere una regolare integrazione tra il Dipartimento Salute Mentale e la struttura del privato accreditato convenzionato per garantire la qualità e omogeneizzazione degli interventi.

A tale scopo figure tecniche appartenenti all'UOSD Residenzialità e Percorsi di Riabilitazione avranno accessi regolari alla struttura per la condivisione delle attività svolte.

Inoltre con frequenza periodica verrà gestito formalmente un incontro coordinato dal Responsabile dell'UOSD Residenzialità e Percorsi Riabilitativi e i rappresentanti della filiera del sistema di offerta residenziale psichiatria ULSS 9 Scaligera, allo scopo di condividere il monitoraggio della qualità dei servizi offerti.

FORMAZIONE

Il piano formativo annuale della struttura dovrà perseguire gli obiettivi comuni di efficacia di interventi precedentemente declinati in linea con la *mission* del Dipartimento di Salute Mentale e per questo condivisi con quest'ultimo. Particolare attenzione dovrà essere data alla formazione relazionale per quanto riguarda le dinamiche duali e gruppali. Data la possibilità agli operatori del convenzionato di partecipare agli eventi formativi del DSM Scaligero, se ne raccomanda la partecipazione.

AMMISSIONI

Le ammissioni avvengono su richiesta del C.S.M. competente e sono coordinate dal Direttore dell'UOSD Residenzialità. Entro trenta giorni dall'inserimento dell'utente (periodo di osservazione), la Comunità redigerà un PTRP, sulla base del PTI fornito dal CSM, che sarà validato in una riunione congiunta con il CSM inviante.

Le attività svolte dovranno essere registrate (sistema informativo ULSS).

DIMISSIONI

Le dimissioni avvengono in maniera concordata con il medico di riferimento C.S.M. competente e sono coordinate dal Direttore dell'UOSD Residenzialità.

La struttura redigerà una breve relazione conclusiva sugli obiettivi raggiunti e le eventuali aree di bisogno individuate nel percorso in Comunità; sarà parte integrante della relazione anche la scheda HoNos e la Scheda VGF

La dimissione dalla struttura avviene a seguito di:

- raggiungimento degli obiettivi individuali previsti nel PTRP;
- auto-dimissione del paziente;

- non congruità della struttura rispetto alle abilità dell'utente e necessità di ridefinizione del target terapeutico assistenziale più adeguato.

INDICATORI E REPORT (VEDI DI SEGUITO ALLEGATO FACSIMILE SCHEDA REPORT MENSILE)

Il Dipartimento Salute Mentale monitora l'andamento dell'aspetto terapeutico riabilitativo della struttura mediante un report mensile sulle presenze, eventuali criticità e imminenti dimissioni (come da scheda allegata).

A fine anno ogni struttura dovrà redigere e consegnare al Responsabile della UOSD un report annuale.

Nel Report Annuale dovranno essere indicati:

numero totale inserimenti

numero dimissioni specificando i drop out

numero ammissioni ospedaliere per utente e totali

numero di tirocini e/o inserimenti lavorativi attivati

attività e progetti svolti fuori dalla struttura

attività e progetti svolti nella struttura

turn over degli operatori

durata media degli inserimenti

criticità (gestionali, cliniche, riabilitative, strutturali) emerse durante l'anno

progetti previsti per l'anno seguente

INCIDENT REPORTING

Segnalazione immediata all'équipe di riferimento e alla UOSD di eventi avversi verificatesi in struttura.

Invio copia alla UOSD dell'audit eseguito come previsto dalla normativa sulla gestione del rischio clinico.

GESTIONE UTENTI INSERITI IN REGIME PRIVATO DALL'ENTE GESTORE IN POSTI LETTO AFFERENTI ALLA MEDESIMA STRUTTURA ABITATIVA CHE NON RIENTRANO NEL PIANO RESIDENZIALE DEL DSM

Nel caso in cui l'Ente Gestore della struttura accolga in regime privato utenti o persone nella stessa struttura residenziale inserita nel Piano di Offerta residenziale del DSM, benché in posti letto non appartenenti a quelli in convenzione con l'Aulss 9, l'Ente gestore deve sottoscrivere che tali inserimenti non usufruiranno delle ore assistenziali-riabilitative previste per i posti accreditati per il DSM e che tali utenti, vista la possibile contiguità abitativa con gli utenti del DSM, saranno sottoposti a tutte le norme di prevenzione per il contagio da SARS-COV 2 previste per le strutture residenziali dalle Direttive Regionali e Aziendali, fra cui il tampone nasofaringeo all'entrata e nei successivi tempi indicati.

FACSIMILE - SCHEDA REPORT MENSILE

Età media utenti inseriti:

Durata media inserimenti attuali:

Posti totali Posti occupati

N	COGNOME E NOME	CLASSE	DATA E PROVENIENZA INSERIMENTO	DIAGNOSI	STATO	NOTO AL SERVIZIO DAL
1	A.G (Serv.) Dr.ssa	1967 (52)	Novembre 2015 (da SPDC, TSO)	Episodio psicotico in disturbo paranoide e poliabuso di sostanze e psicofarmaci	Progetto in atto. Terminato il regime di libertà vigilata.	1994
2	P. D. (Serv.) Dr.ssa	1972 (47)	Febbraio 2017 (da casa → SPDC)	Schizofrenia simplex	In attesa di spostamento in una C.A.E.	2002
3	R.C. (Serv. .) Dr.ssa		Agosto 2018 (da casa → SPDC)	Dist. Ossessivo- compulsivo, dist. di personalità dipendente	Progetto in atto, in previsione trasferimento in C.A. o G.A.P.; autonomie ancora da potenziare e aggressività da controllare. Ottenuti ottimi risultati finora.	
4	P. D. (Serv.) Dr.ssa	1972 (47)	Febbraio 2017 (da casa → SPDC)	Schizofrenia simplex	In attesa di spostamento in una C.A.E.	2002



ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS 9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Azienda o Titolare), nella persona del Dott. Alessandro Ferronato, Direttore f.f. U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, giusta deliberazione di incarico n. 555 del 29/05/2024, delegato dal Direttore Generale con nota n. prot. 111377 del 02/04/2024;

PREMESSO CHE

- in data/...../..... ha stipulato una convenzione con la _____ con sede a _____ in via _____ - C.A.P. _____ - c.f. _____ partita iva _____ avente ad oggetto: Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'ente Gestore di servizi di _____;
- relativi all'erogazione, da parte del soggetto del terzo settore _____, delle prestazioni di _____;
- per l'esecuzione della convenzione e per il compimento delle attività conseguenti, Il soggetto del terzo settore _____ esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda ;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti



disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ATTO**

NOMINA

Il soggetto del terzo settore _____
con sede in _____

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione della convenzione riportata in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto, limitatamente alle prestazioni oggetto della convenzione stessa.

Il soggetto del terzo settore _____
Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.
La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

Sezione I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

ART. 1 - MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- erogazione, da parte del soggetto del terzo settore _____ delle prestazioni di _____.

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.



Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

ART. 2 - DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

ART.3 - TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

- ✓ di natura personale immediatamente identificativi
- ✓ appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- ✓ biometrici
- ✓ di salute
- ✓ genetici
- ✓ a maggior tutela dell'anonimato;
- ✓ altro _____/_____

ART. 4 - CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:



- ✓ Utenti e/o
- ✓ pazienti del SSN
- ✓ Legale rappresentante *pro tempore* e/o amministratore di sostegno
- ✓ collaboratori dell'Azienda sanitaria.

*Sezione II***ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)****ART.5 - OBBLIGHI GENERALI**

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell'articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l'accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un'istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell'anno precedente, lo stato dell'arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

**ART.6 - MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA**

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l'acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l'interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l'identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell'articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell'Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema";
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

ART. 7 SUB - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica *almeno 15 giorni prima di* ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie



per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) in caso di AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di *almeno 15 giorni prima* dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE

Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del



presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;

3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679), questi insista sul rispetto delle istruzioni.

ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

ART. 10 – TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.



Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Per _____

Il Legale Rappresentante

(_____)

IL DELEGATO

DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Direttore f.f.

UOC Direzione Amministrativa Territoriale

(Dott. Alessandro Ferronato)

